

***Spunti dal metodo di Franca de Marini Avonzo,  
Signora delle fonti, fra Tardoantico ed età severiana (e oltre)***

1. Sono molto grato alla cara collega e amica Gloria Viarengo per l'opportunità che mi ha offerto di prender parte a questo seminario, con il quale si chiude un'articolata iniziativa, bella e meritoria, in ricordo di una Maestra. Personalmente, pur avendo molto letto e studiato Franca de Marini (soprattutto da quando ho iniziato ad interessarmi di età giustiniana e, poi, in occasione di qualche incursione nel Tardoantico), ho avuto modo di incontrarla e di avvicinarla solo in un lontano convegno a Spello nel 1993 e di ascoltarla, poi, un'altra volta, come relatrice ad un convegno a Copanello sugli ordinamenti giudiziari d'età imperiale (nel 1998). Tuttavia – piace dar subito atto di ciò –, il volume che oggi si presenta, grazie a tutti i contributi che compongono le due sezioni '*La scuola e il metodo*' e '*L'eredità scientifica*', (mi) ha restituito un ritratto nitido ed efficace non solo del profilo scientifico della Studiosa, ma anche della sua personalità.

2. Per il mio intervento prendo le mosse, e mi farò anche in seguito guidare, dalla locandina di questo seminario, che considero efficacemente evocativa in ragione dell'immagine sottostante al titolo per tre ragioni. Anzitutto, scontatamente, perché l'immagine consiste in antichi *testi*; inoltre, perché si tratta, più propriamente, di *frammenti* di testi; e, ancora, perché si tratta di *quei* frammenti testuali.

Il primo punto. Direi cosa assai ovvia ribadendo l'assoluta centralità del testo, sia come strumento sia come oggetto di ricerca, nella produzione della de Marini, talmente ciò ha pervaso e caratterizzato l'intero suo lavoro, costituendone, per così dire, la *substantia*. Non per nulla questo profilo è evocato già nell'elegante titolo (sul quale tornerò in chiusura) del volume oggetto dell'incontro odierno: '*Franca de Marini Avonzo Signora delle fonti*'; e viene rimarcato in modo apposito in molte pagine all'interno di esso. Semmai, vale la pena di sottolineare una volta di più l'autentico tratto peculiare e cioè il fatto che il testo è stato sempre oggetto di attenzione non da solo, bensì unitamente a tutto ciò che è dietro e attorno ad esso.

È il diritto come storia. Superfluo esplicitare le ascendenze orestiane, del resto già segnalate in più d'un contributo del volume. E peraltro va precisato che non si è trattato solo, sull'esempio del suo maestro, di rifiutare la fissità e l'astrattezza dei dogmi, la sovrapposizione di categorie attuali o di matrice pandettistica sull'esperienza antica e di valorizzare un'analisi diacronica di questo

o quell'istituto. Ancor più alla radice, si è trattato di ricostruire tutto ciò che sta sullo sfondo di un testo e di quanto in esso enunciato, regolamentato, documentato: le motivazioni concrete, gli avvenimenti, le persone, le situazioni fattuali, la cultura del tempo, le esigenze sociali, i contesti politici. In questo senso, le pagine della de Marini hanno dato piena concretezza ad una delle 'regole' enunciate da Momigliano, altro importante suo punto di riferimento storiografico, che, significativamente, la docente proponeva all'apprendimento degli studenti di primo anno: «Tutto il lavoro dello storico è su fonti [...]. E tuttavia lo storico non è un interprete di fonti, pur interpretandole. È un interprete di quella realtà di cui le fonti sono i segni indicativi o frammenti»<sup>1</sup>. Una visione ben riassunta ulteriormente dalle parole che la stessa de Marini ha pronunciato in chiusura di un convegno dell'Accademia Costantiniana: «la ricerca sulle fonti è una ricerca sugli uomini che le hanno prodotte»<sup>2</sup>.

Massimo Brutti nel suo contributo ha indicato un bell'esempio di questo approccio<sup>3</sup>, traendolo dal libro *I limiti alla disponibilità della res litigiosa nel diritto romano* (1968).

Com'è noto, un'ampia parte della produzione della de Marini ha ruotato intorno al fenomeno dell'amministrazione della giustizia: dal saggio d'esordio *Coesistenza e connessione tra iudicium publicum e iudicium privatum* (1954) all'ultimo lavoro *Leggere gli atti dei martiri come documenti processuali* (2011), passando per le monografie che si aggiungono a quella del 1968 ora citata – *La funzione giurisdizionale del senato* (1967) e *Il senato romano nella repressione penale* (1977) – nonché per una nutrita serie di articoli e per un testo didattico innovativo e stimolante quale *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II* (1975), che, in funzione dell'esame centrale dedicato alle disposizioni del 426, restituisce anch'esso uno spaccato vivido della concreta realtà e dei concreti problemi dell'esercizio della giustizia. Le ragioni di questo costante interesse per storia e modi dell'esercizio della giustizia credo che si connettano a quella prospettiva che aveva animato lo studio svolto da Orestano proprio negli anni genovesi, sfociato nell'opera *L'appello civile in diritto romano*, prospettiva che lo stesso Brutti ha ben segnalata scrivendo: «La ricerca (di Orestano) sul processo è concepita come una via utile per mettere a fuoco le dimensioni concrete che le forme giuridiche assumono nel vivo delle controversie, le posizioni dei giuristi e poi delle normazioni imperiali sul disciplinamento

<sup>1</sup> F. de Marini, *Lezioni di storia del diritto romano*, Padova 1999, 11.

<sup>2</sup> F. de Marini, *Conclusioni*, in *Atti del XIV Convegno internazionale dell'Accademia romanistica costantiniana (Perugia-Spello 1999)*, Napoli 2003, 711.

<sup>3</sup> M. Brutti, *Esperienza giuridica e lettura dei testi. Alla scuola di Orestano*, in G. Viarengo (a c. di), *Franca de Marini. Signora delle fonti*, Torino 2023, 18 ss.

degli interessi, su loro manifestarsi nella vita sociale»<sup>4</sup>.

L'esempio tratto dal libro sulla *res litigiosa*, al quale accennavo poc' anzi, riguarda l'interpretazione di un editto, ricordato nel *fragmentum de iure fisci*, con cui Augusto stabilisce la nullità delle vendite di *res litigiosae*: de Marini collega questo intervento alle vicende storiche, ai disordini sociali scaturenti dai provvedimenti di proscrizione e confische da parte di Cesare e dei triumviri, alle frequenti contestazioni e ai processi instaurati intorno all'appartenenza delle terre.

Ma lo stesso metodo di osservazione ha consentito alla Studiosa di leggere e inquadrare compiutamente, oltre ad un singolo testo o provvedimento o istituto, anche fenomeni di più ampia portata, quale il movimento codificatorio tardoantico. Penso alle già menzionate pagine del Corso di lezioni '*La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*': un libro che, come ben illustrato nei contributi di Andrea Lovato e Lucio De Giovanni, ha segnato un progresso storiografico già per lo stesso puntamento di attenzione e per la valorizzazione della vicenda teodosiana, fino ad allora spesso guardata con sufficienza o discredito a vantaggio della codificazione giustiniana e, per altro verso, per avere inquadrato quest'ultima in un più vasto orizzonte comprendente il tardoantico. In relazione al profilo che sto qui considerando può ricordarsi, ad esempio, il contenuto del capitolo I, emblematico per il suo stesso intitolarsi '*Ambiente storico e cultura giuridica*': la Studiosa è al lavoro tra i concreti protagonisti, uomini e donne, obiettivi politici, manovre dinastiche; e ancora, situazioni in cui versano i tribunali, formazione di giudici e di avvocati, problemi concreti di circolazione dei testi giuridici. Ma soprattutto, è il caso di sottolineare come l'attenzione anche per gli orizzonti culturali e, direi, mentali che possono fungere da sfondo di un fenomeno giuridico l'ha portata a individuare un dato estremamente importante e cioè che lo stesso concepimento di un'opera codificatoria deve molto al diffondersi, nella cultura cristiana, dell'idea di autorità del testo, di riverenza per il testo quale fissazione della parola divina: anche sul presupposto di siffatta percezione, ha ben visto la de Marini, matura il progetto del codice quale testo che fissa le costituzioni dei 'sacratissimi' imperatori, il cui potere normativo veniva considerato come derivante da Dio o addirittura, almeno con Giustiniano, come 'imitazione di Dio'.

La bontà di un metodo, come di una specifica intuizione, si misura, naturalmente, anche dalla capacità di suggerire nuove analisi e di portare al reperimento di riscontri ulteriori. Ora, per parte mia, segnalo due dati che mi sembrano riportarsi alla suddetta enfaticizzazione del testo giuridico, alla riverenza nei suoi confronti (Mauro Barberis, nel volume di *Studi in onore di Franca de Marini*

<sup>4</sup> Brutti, *Esperienza giuridica e lettura dei testi* cit. 8.

Avonzo del 1999, ha opportunamente parlato di ‘sacralizzazione’ del testo giuridico)<sup>5</sup>.

Il primo dato consiste in ciò, che nel lessico delle cancellerie tra la fine del IV e gli inizi del V secolo risulta attestato un impiego di ‘*auctoritas*’ nel senso di ‘testo giuridico’, ad indicare i concreti dettati imperiali e, in un caso almeno, anche i testi giurisprudenziali: incontriamo, ad es., *hac auctoritate sancimus* (CTh. 12.15.1); *praesenti auctoritate censemus* (CTh. 12.1.176); *evidenti auctoritate decernimus* (CTh. 6.6.1); *ex promulgatae auctoritatis die* (CTh. 5.16.32); *innumeris auctoritatibus constat* (CTh. 2.16.3)<sup>6</sup>; e, quanto agli scritti dei giuristi, *et iuris et legum auctoritatibus decantatur* (CTh. 2.30.2). E qui permettetemi – nello spirito di Franca de Marini, certo, ma anche di Lauro Chiazzese, il quale proprio a Genova, nel 1930, ha iniziato la sua attività di docente, destinando agli studenti genovesi l’innovativo testo *Introduzione allo studio del diritto romano*<sup>7</sup> – di compiere un telegrafico ‘confronto testuale’. Le parole di Onorio appena riportate ‘*et iuris et legum auctoritatibus*’ (CTh. 2.30.2) diventano ‘*et iure et legum auctoritatibus*’ nel Codice di Giustiniano (8.15.8 = 11.48.17). Ove la trasformazione del genitivo ‘*iuris*’ nell’ablativo ‘*iure*’ non si debba ad un meccanico errore di copiatura, potremmo pensare che siamo di fronte ad una modifica compiuta in conseguenza dell’accentuazione, con Giustiniano, del motivo ideologico del monopolio nomopoietico imperiale<sup>8</sup>: onde, nella versione giustiniana della costituzione di Onorio, il termine ‘*auctoritates*’ nel senso di dettati autoritativi viene esclusivamente riferito alle costituzioni imperiali (‘*legum*’, e non più anche ‘*iuris*’, *auctoritates*).

Il secondo dato riguarda direttamente i contenuti del Digesto. Un’altra studiosa genovese, Giuliana Lanata, ha parlato di «enfasi devozionale» a proposito delle parole ‘*has leges adorate*’ di cost. *Tanta* 19, con le quali Giustiniano or-

<sup>5</sup> M. Barberis, *Sacralizzazione di testi giuridici. Storia e teoria*, in M. Bianchini, G. Viarengo (a c. di), *Studi in onore di Franca de Marini*, Torino 1997, 17 ss.

<sup>6</sup> Qui non può escludersi un impiego ad indicare anche gli scritti giurisprudenziali (pur se il testo di B. 10.4.58, corrispondente a C. 2.21.8 = CTh. 2.16.3, spiega ‘*αὐθεντίας, τούτῃσι διατάξεσιν*’).

<sup>7</sup> Cfr. G. Falcone, *Lauro Chiazzese a sessant’anni dalla scomparsa*, in *AUPA*. 60, 2017, 10.

<sup>8</sup> C. *Deo auctore* § 6: ... *ut omnes qui relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tam, quasi et eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerint ore profusa. Omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas ...*; c. *Tanta* § 10: ... *unaque omnibus auctoritate indulta, ut quidquid ibi scriptum est, hoc nostrum appareat et ex nostra voluntate compositum ...*; c. *Tanta* § 20a: *Cum enim constitutionum vicem et has leges obtinere censuimus quasi ex nobis promulgatas, quid amplius aut minus in quibusdam esse intellegatur, cum una dignitas, una potestas omnibus est indulta?*; c. *Tanta* § 23: ... *Leges autem nostras, quae in his codicibus, id est institutionum seu elementorum et digestorum vel pandectarum posuimus...*

dinava di osservare, per il futuro, i testi raccolti nel Digesto<sup>9</sup>. Ebbene, è possibile che a questo stesso orizzonte si riconduca anche il famoso passaggio di c. *Tanta-Δέδωκεν* 21 con cui Giustiniano permette quale attività interpretativa sul Digesto, oltre all'apposizione di *παράτιτλα*, il compimento di una traduzione *κατὰ πόδα* dei testi della raccolta. Si tratta di una traduzione che non solo va compiuta parola per parola, ma che deve altresì essere assolutamente rispettosa della posizione e della diretta correlazione che le parole hanno nel contesto originale: *in graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua voces Romanae positae sunt*. È quella che gli specialisti chiamano 'interpretazione ultra-letterale' o 'strettamente letterale'<sup>10</sup>. La risposta tradizionale alla domanda 'perché una previsione così rigida?' è che questo tipo di traduzione impedisce di organizzare un discorso avente un autonomo senso compiuto e in tal modo riduce i rischi di alterazione, volontaria o inconsapevole, del significato del testo originario. Ebbene, un'affermazione di Gerolamo, il Padre della Chiesa attivo tra IV e V secolo, apre alla possibilità di immettere la suddetta risposta in una prospettiva più profonda e pregnante. In un passaggio dell'epistola *De optimo genere interpretandi* (§ 5.2) egli afferma di avere, nella propria intensa attività di traduttore, normalmente reso il senso del discorso senza tradurre 'parola per parola' (*non verbum e verbo, sed sensum de sensu*), con l'eccezione delle Sacre Scritture, nelle quali «perfino l'*ordo verborum* è un *mysterium*» (*ubi et verborum ordo mysterium est*)<sup>11</sup>. Non solo; in un luogo di un'altra opera (*in Is.* 8.25.69), concernente lo stesso tema della traduzione delle Sacre Scritture, Gerolamo contrappone a '*sensus*' proprio la coppia '*ordo et consequentia*' che troviamo in c. *Tanta* 21. Dunque, nel testo sacro per eccellenza, la stessa disposizione e diretta concatenazione delle parole, l'*ordo et consequentia verborum*, sono espressione di mistero, di significato divino, e per questa ragione non possono essere alterati nel tradurre. La suggestione che deriva da ciò è intuitiva: in c. *Tanta-Δέδωκεν* 21 Giustiniano potrebbe aver trasferito al sacralizzato testo del Digesto il criterio della traduzione strettamente letterale tipico della tradizione teologica, nella quale esso aveva attecchito in relazione allo scopo di proteggere le Sacre Scritture da traduzioni e interpretazioni eretiche. Al qual riguardo, del resto, non sarà male segnalare che nel seguito di c. *Tanta* 21 la connotazione come '*perversiones*' di ogni altra operazione interpretativa

<sup>9</sup> G. Lanata, *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, Napoli 1984, 168.

<sup>10</sup> C.-H. Lavigne, *Droit, traduction, langue et idéologie: Kata poda ou la traduction pas à pas selon Justinien 1er*, in *Traduction, Terminologie, Redaction* 18.1, 2005, § 13 e ivi nt. 19.

<sup>11</sup> '*Mysteryum*' indica una 'verità spirituale e sacra'; riferito ad un testo scritto, il termine allude all'esistenza di un «significato prelinguistico divino, che è immutabile e non può essere corrotto da traduzione o esegesi»: Lavigne, *Droit, traduction, langue et idéologie* cit. § 16.

sul Digesto diversa dalle due consentite (... *alias interpretationes, immo magis perversiones iactare non concedimus...*) trova corrispondenza nel peggiorativo *πορερμενεύειν* usato da Giustiniano (o da chi per lui) nei propri scritti teologici in opposizione ad *ἐρμενεύειν* al fine di stigmatizzare le tecniche interpretative eretiche consistenti nell'isolare le parole delle Sacre Scritture dal loro contesto come nell'omettere una parola che avrebbe restituito l'autentico significato del testo<sup>12</sup>.

La de Marini, a coronamento della segnalazione circa il rilievo assunto dall'idea, di matrice cristiana, dell'«accettazione dei testi in sé considerati, qualunque sia il loro contenuto», chiudeva il *Corso* su Valentiniano III e Teodosio II con queste parole: «Il Teodosiano è il primo codice fondato su questa ideologia, comune all'occidente ed all'oriente, che nella storia della nostra cultura giuridica ha fatto molti danni, in quanto ha portato a privilegiare il principio dell'autorità del testo legislativo nei confronti della classica e critica libertà di pensiero». È il messaggio 'civile' lasciato dalla docente ai suoi giovani studenti: l'appassionata indagatrice e interprete del 'testo' teneva ad instillare negli *auditores* ancora *rudēs* la preziosa supremazia del pensiero critico sul 'testo', dell'attività interpretativa sulla legge. Con grande anticipo rispetto a tante voci, anche di romanisti, che in questa direzione si sono levate in tempi recenti (penso, ad es., ai reiterati ed appassionati interventi dell'ultimo Filippo Gallo).

3. Su un altro marchio di metodo, ben riscontrabile (anche) nel *Corso* in questione, mi preme soffermarmi brevemente: la costante attenzione per le fonti letterarie, quali oggetti in sé di ricerca e quali strumenti per integrare e per meglio comprendere le fonti e i fenomeni giuridici. La cosa oggi appare assolutamente scontata, ma quando de Marini iniziava il proprio percorso scientifico non lo era affatto. È questo un punto importante del contributo di Antonello Calore, con riferimento alla complessiva produzione della *Studiosa*: fin dalle prime ricerche si assiste al superamento dell'anacronistica scissione tra fonti giuridiche e fonti letterarie, per riproporre parole della stessa de Marini. Era, anche questo, il frutto del magistero di Orestano, il quale, in una pagina introduttiva del volume *La struttura giuridica del matrimonio romano* (1951), indicava come tratto caratterizzante dell'impianto di questa ricerca «evadere dal chiuso delle fonti giuridiche». E così, ad es., quanto allo sfondo materiale della vicenda codificatoria teodosiana, troviamo messo a partito dalla *Studiosa* lo squarcio delle *Storie* di Ammiano Marcellino quale testimonianza dei 'mali della giustizia' (per ricorrere ad un'espressione che, più tardi, avrebbe utilizzato Lucio De Giovanni

<sup>12</sup> Ho proposto questa lettura dei passaggi di c. *Tanta* 21 in G. Falcone, *The 'mysterious' beauty of Laws*, in *AUPA*. 57, 2014, 349 ss.

in uno studio apposito), legati all'inadeguatezza dei giudici e all'ignoranza e all'impudenza degli avvocati; e quanto allo stato delle fonti, troviamo opportunamente segnalati sia il riferimento, sempre di Ammiano, al fatto che *iuris scientia* è stata distrutta dalla *discidia legum* sia il brano del trattato anonimo *De rebus bellicis*, anch'esso di fine IV secolo, nel quale è l'accorata richiesta alla *divina providentia* imperiale affinché getti luce sulle 'confuse e contraddittorie disposizioni delle leggi' (*ut confusas legum contrariasque sententias illumines*). Di più; riconoscendo una corrispondenza tra la rappresentazione dei *iurisperiti* contemporanei offerta nella costituzione con cui Teodosio ha pubblicato il *Codex* (Nov. Theod. 1) e la suddetta descrizione della situazione dei tribunali compiuta da Ammiano, la de Marini si spinge ad affermare che «l'estensore del testo imperiale doveva aver letto Ammiano Marcellino». Condivido la prospettazione di un siffatto prestito. E, sulla scia di tale direttiva di ricerca e valorizzazione di eventuali segnali nelle fonti letterarie che possano aprire uno spiraglio sul 'dietro le quinte' della codificazione teodosiana, richiamo per mio conto due testimonianze, una offerta, ancora, da Ammiano, l'altra proveniente dal *Panegirico di Costantino* di Nazarius<sup>13</sup>: queste fonti, grazie all'impiego del termine '*ambages*' con cui entrambe alludono alla 'tortuosità' di un dettato legislativo, contribuiscono a chiarire il significato dell'affermazione di Teodosio II (CTh. 1.1.5), secondo cui il coordinamento tra *leges* e brani giurisprudenziali con cui si sarebbe dovuto costruire il vagheggiato *codex magisterium vitae* avrebbe fatto sì che quest'ultimo *nullum errorem, nullas patietur ambages*: con questa affermazione l'imperatore allude, non già, come si ritiene generalmente, al risultato di una mancanza di 'contraddizioni' all'interno del materiale giuridico, bensì al fatto che gli operatori del diritto non saranno più costretti a compiere giri tortuosi fra difficoltà interpretative<sup>14</sup>.

4. Un'ultima riflessione sollecitata dal libro su Valentiniano e Teodosio fin qui considerato. Gloria Varengo ha osservato che, pur in assenza di apposite e teoriche prese di posizione sul metodo, i lavori della de Marini sono però «disseminati di tracce puntuali»<sup>15</sup>. Ebbene, ove si consideri che una lezione di metodo

<sup>13</sup> Amm. Marc. 22.10.7 (riguardante l'imperatore Giuliano): *Post multa enim etiam iura quaedam correxit in melius, ambagibus circumcisis, indicantia liquide, quid iuberent fieri vel vetarent*; Nazar., *Paneg. Const.* 10.38.4: *Novae leges regendis moribus et frangendis vitiis constitutae. Veterum calumniosae ambages recisae captandae simpliciter laqueos perdidierunt.*

<sup>14</sup> Sul punto cfr. specificamente G. Falcone, *Teodosio II e la «compensazione divalium constitutionum scientia»*, in *SCDR*. 28, 2015, 358 ss.

<sup>15</sup> G. Viarengo, *Lo studio storico del diritto e la lettura delle fonti: il 'metodo' di Franca de Marini*, in Ead., *Franca de Marini. Signora delle fonti* cit. 70.

si manifesta non solo attraverso l'impiego in sé di strumenti investigativi, ma anche attraverso lo spirito con il quale l'impiego è condotto, ritengo opportuno segnalare una di tali tracce, quale si riconosce in una pagina del paragrafo (del secondo capitolo) intitolato '*Le occasioni della legge*'. L'autrice vi commenta il dettato di Nov. Val. 8.2, con cui l'imperatore, dopo aver in precedenza accolto la *petitio* di un funzionario che lamentava aver subito da un altro funzionario l'occupazione illegittima della propria casa, disponendo l'applicazione di severe misure contro l'invasore, torna sulla questione a seguito dell'impugnazione da parte del destinatario della sanzione e, riesaminando la causa, dispone con un nuovo editto l'abrogazione di quello precedente. Leggiamo de Marini:

«A seconda della maggiore o minore simpatia che si prova per Valentiniano [spaziatura mia] questo episodio può essere letto come una prova della sua obiettività di giudice, che lo conduce ad ammettere di aver sbagliato ed a correggere il suo errore; oppure come una prova della sua superficialità, che lo conduce a dare sentenze ed a formulare regole giuridiche prima di essere sufficientemente informato; oppure ancora come una prova della sua incapacità di applicare il diritto quando fossero in causa persone potenti»<sup>16</sup>.

Sono parole che, senza espliciti intenti di natura programmatica, da un lato, confermano la pratica investigativa attenta al concreto agire dei protagonisti del diritto, dall'altro lato, invitano a coltivare la consapevolezza della pluralità di possibili chiavi di lettura di un testo come di un dato giuridico e, al contempo, rivelano una schietta e disincantata ammissione della insopprimibile quota di soggettività, talvolta finanche di 'sensibilità' e 'gusto', che, in maggiore o minor misura, orienta le interpretazioni delle fonti. Cioè, in definitiva, sono parole che, con grande equilibrio, invitano l'interprete a svolgere il lavoro con rigore e serietà, ma senza prendersi troppo sul serio (ritenendosi depositario della soluzione).

5. Torno all'immagine della locandina e alla sua *vis* evocativa.

I frammenti in essa riconoscibili sono, a sinistra, l'incipit delle Istituzioni di Ulpiano, con la presentazione del *ius*, dell'impegno professionale dei giuristi e degli ambiti nei quali esso si dispiega (D. 1.1.1pr.-2); a destra, in alto, una scheggia del *liber singularis enchiridii* di Pomponio, che menziona il rispetto per i genitori, per la patria e per gli dei, incastonato dai compilatori in modo da inquadrare queste condotte come espressione di *ius gentium* (D. 1.1.2), e lo squarcio delle Istituzioni di Fiorentino riguardante la riconduzione al *ius gentium* (o al *ius naturale*?) della legittimità dell'autodifesa (D. 1.1.3).

<sup>16</sup> de Marini, *La politica legislativa* cit. 90 s.

Ora, a tal riguardo la complessiva immagine è suggestiva già per la circostanza in sé che si tratta di frammenti testuali. Essi lanciano per ciò stesso una sfida, che ha visto in campo una de Marini lucidamente consapevole del fatto che studiare i testi antichi è uno studio dell'incerto. Opportunamente, Gloria Viarengo ricorda le ragioni di ciò, sì come messe in risalto dalla de Marini lungo le pagine del libro *Critica testuale e studio storico del diritto*: «incertezza sui frammenti che si sono conservati e si sono persi e incertezza sugli interventi operati nel tempo; incertezza sulle edizioni delle opere, come delle leggi e di altre fonti del diritto e sulla loro trasmissione; incertezze già a partire dal momento della pubblicazione per le variante d'autore, per le riedizioni ampliate della stessa opera, per gli interventi dei lettori, apprendisti o specialisti che siano, che venivano integrate poi nel testo, per le epitomi o annotazioni delle opere stesse»<sup>17</sup>.

A quelli appena indicati aggiungerei, guardando ai frammenti in questione, un fattore ulteriore di incertezza. In D. 1.1.1 pr.<sup>18</sup> Ulpiano cita le parole celsine *ius est ars boni et aequi* allo scopo di corroborare un'etimologia di *ius* da *iustitia* (che il giurista severiano propone, come dirò, in funzione di un complessivo messaggio). Ma chi potrebbe credere che anche Celso avesse utilizzato la coppia *bonum et aequum* come equipollente a *iustitia* e per di più nella medesima prospettiva concettualmente rarefatta e filo-filosofica che anima il discorso di Ulpiano? Il vero è che la tecnica della citazione, in quanto di per sé potenzialmente manipolativa di quel che viene citato, è anch'essa causa di incertezza e, dunque, stimolo per ulteriore circospezione e prudenza. Gadamer metteva in guardia senza mezzi termini: «con la tecnica della citazione si può provare qualsiasi cosa e il suo opposto».<sup>19</sup> Il rischio, se non dell'opposto, quantomeno del differente, va sempre messo in conto. E ciò, non solo di fronte ad una citazione esplicita e presentata come tale, quale è il caso di Ulpiano-Celso. Invero, ogni frammento della raccolta giustiniana, in quanto estrapolato dal contesto originario e ricucito in una trama nuova, è una citazione. Ce lo rammenta con forza l'escerto di Pomponio presente, come detto, nella locandina: la chirurgica estrapolazione delle parole *veluti erga deum religio: ut parentibus et patriae pareamus* e il loro inserimento nella particolare sequenza di frammenti del Digesto fa apparire le stesse come riguardanti il *ius gentium*, secondo l'obiettivo dei compilatori, ma non possiamo escludere che, piuttosto, il giurista si fosse originariamente riferito al *ius naturale*<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Viarengo, *Lo studio storico* cit. 72.

<sup>18</sup> *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.*

<sup>19</sup> H.G. Gadamer, *L'inizio della filosofia occidentale*, tr. it. Milano 1993, 41.

<sup>20</sup> Rinvio a G. Falcone, *D. 1.1.2 e la sua portata nel contesto del liber singularis enchiridii*, in *TSDP*. 16, 2023, § 2.

Ancor più specificamente, poi, la locandina si presta a rammentare l'attenzione che la de Marini ha dedicato a quegli ambiti tematici e modi d'osservazione che Gloria Viarengo ha riassunto con le formule 'I giuristi come intellettuali' e 'L'individualità dei giuristi e il contesto politico'<sup>21</sup>. Basti pensare a tre recentissime pubblicazioni della collana 'Scriptores iuris Romani', dedicate, appunto, alle Istituzioni di Ulpiano, all'*Enchiridion* di Pomponio e alle Istituzioni di Fiorentino - una iniziativa, quella degli 'Scriptores', noto incidentalmente, che alla Studiosa credo sarebbe piaciuta molto, mirante com'è al recupero dell'individualità dei singoli giuristi (biografia, linee di pensiero, peculiarità metodologiche, specificità di scrittura) e alla restituzione, per quanto possibile, dei singoli loro frammenti all'originario contesto, scientifico e culturale, affrancandoli dall'ordito (dogmatico e normativo) nel quale essi sono stati ricomposti e irrigiditi dai compilatori giustiniani.

Qui, ricordando la Studiosa genovese, lettrice dei dati testuali nel composto sfondo di condizioni storico-politiche, eventi, uomini, cultura, mentalità, colgo l'occasione per riprendere brevemente una riflessione che ho compiuto una decina d'anni fa sul primo dei tre suddetti brani riportati nella locandina, l'esordio delle Istituzioni di Ulpiano<sup>22</sup>, e segnatamente sulla circostanza che l'intero discorso sul diritto e sui giuristi contenuto in D.1.1.1pr.-1 è, dall'inizio alla fine, imperniato sulla *iustitia*. Richiamo gli elementi del testo che rivelano questo dato: l'enfaticizzazione del nesso tra *ius* e *iustitia* tramite la mistificante inversione etimologica secondo cui il *ius* 'est a *iustitia* appellatum'; l'invito a considerare i giuristi 'sacerdotes' del *ius* in quanto 'coltivano la *iustitia*'; la descrizione delle modalità con le quali i giuristi coltivano la *iustitia* e professano il *bonum et aequum*, che si chiude con la precisazione che i giuristi, nel loro assiduo impegno (*studium*), si muovono nella direzione e secondo i criteri della *vera philosophia* e non della *simulata philosophia*: conformemente al tradizionale e, soprattutto, univoco ed esclusivo impiego attestato nelle fonti, 'vera philosophia' indica la riflessione concernente le *virtutes* e in primo luogo, appunto, la *iustitia*, in contrapposizione ad una riflessione dedita a sofismi e a

<sup>21</sup> Viarengo, *Lo studio storico* cit. 74 e 77.

<sup>22</sup> D. 1.1.1 pr.-2 (Ulp. 1 inst.): *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam, affectantes. Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.*

*captiones* e *cavillationes* dialettiche (la ‘*simulata philosophia*’ come degenerazione e sterilità della dialettica)<sup>23</sup>.

Questo insistito collegamento tra giuristi e *iustitia* – che tanto più colpisce, e insospettisce, per il fatto che il segno ‘*iustitia*’, da lungo tempo assai diffuso nelle fonti letterarie (si pensi solo a Cicerone e a Seneca), stando a quanto per-

<sup>23</sup> Per la nozione di ‘vera filosofia’ e ‘vero filosofo’ in relazione alla riflessione sull’*honestum* e sulle *virtutes*, tra le quali, in primo luogo, la *iustitia*, cfr. le attestazioni esplicite di Plato *Epist.* X, 368c; *Rep.* 475e; 486b; 490a; 521c; Cic. *Tusc.* 4.5-6; *fam.* 15.4.16; Sen. *epist.* 111.1-5; *de brev. vitae* 10.1; Gell. *N.A.* 10.22.2 e 24; Ps.-Apul. *Ascl.* 14; Phil. *Vita Apoll.* 8.7.3; per il concetto di imitazione-falsificazione della (vera) filosofia in relazione all’avvenuta degenerazione della dialettica in sofismi e artifici verbali: Aristot. *Met.* 1004b; *Soph. elench.* I.165a e 183b; Plato *Rep.*, 491a; 498e-499a; 535-539b; Sen. *epist.* 108.23; Gell. *N.A.* 1.2.7; 10.22.24; Max. Tyr. 26 K.; Plut. *De profect. in virt.* 81C; Apul. *Plat.* II.8-9. Ho appositamente segnalato ed esaminato queste fonti in G. Falcone, *La ‘vera philosophia’ dei sacerdotes iuris. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D.I.I.I.I)*, in *AUPA*, 49, 2004, 49 ss. e 62 ss. (cfr. anche Id., *Iuris praecepta, iustitia, vera philosophia. Metodi di ricerca*, in *SDHI*, 63, 2007, 355 s.). Qui mette conto solo ribadire che la suddetta accezione di ‘vera philosophia’, non solo è l’unica attestata nelle fonti (prescindendo, ovviamente, dagli impieghi presso gli autori cristiani, in relazione alla dottrina di Cristo) – ed è naturale pensare che quella evocata da Ulpiano in modo così ermetico, per poter essere compresa dai lettori, doveva consistere in una concettualizzazione tradizionale e univoca e perciò di immediata intellegibilità anche senza ulteriori precisazioni –, ma è altresì perfettamente coerente e in linea con le altre affermazioni di D. I.1.1.1, tutte aventi a che fare con il ‘*colere iustitiam*’ (l’una e l’altra circostanza mancano alle altre interpretazioni della locuzione ‘vera philosophia’ avanzate in letteratura, per le quali rinvio alla rassegna critica in Falcone, *La ‘vera philosophia’* cit. 74 nt. 57). Di recente è intervenuta sul tema L. Maganzani, *Diritto e ‘simulata philosophia’ nelle Istituzioni di Ulpiano*, in *Erga-Logoi* 8, 2020, 55 ss., la quale, pur accogliendo l’idea che nella locuzione ‘vera philosophia’ è insito un riferimento alla *iustitia*, ritiene che esso vada precisato nel senso di un’allusione alla «corrispondenza fra teoria e prassi di vita» («i giuristi non vogliono *aliud simulare, aliud agere* [...]», cioè dire una cosa e farne un’altra, professare a parole la giustizia e poi praticare di fatto l’iniquità); la *vera philosophia* «è propria di chi professa la *iustitia* ma anche la mette in pratica»). Tuttavia, anche con riguardo a questa interpretazione deve osservarsi che nelle fonti all’uopo richiamate non ricorrono i segni ‘vera philosophia’ o ‘*verus philosophus*’: si tratta di Sen. *ep. ad Lucil.* 5.1-2; 108.36; Sen. *ben.* 2.17.2; Ps.-Quint. *decl. min.* 268. 5 e 283.5; Plin. *ep. ad Lucil.* 1.20.10; Apul. *Florid.* 7.2.6; 9.9 e 33; Galen. *Quod opt. med.* (Kühn I, 59-62: non vi si afferma, infatti, che «soltanto il medico poteva essere considerato ‘vero filosofo’», bensì viene descritto il ‘vero medico’, ἀληθῆς ἰατρός, come colui che conosce tutte le parti della filosofia, che deve essere anche filosofo); Phil. *Vita Apoll.* 1.2; Greg. Thaum. *In Orig. or. Pan.* 11.134-135 = PG 10, 1082 A (con riguardo, poi, al ‘*vere philosophare*’ di Papiniano in D. 50.5.8.4, cfr. quanto ho già osservato in *La ‘vera philosophia’* cit. 74 nt. 57). Parimenti, manca di specifici appigli nelle fonti l’ancor più recente interpretazione secondo cui Ulpiano distinguerebbe tra ‘etica dell’impegno e della responsabilità’ (autentica filosofia) e ‘disimpegno’ e ‘ritiro’ dal mondo (imitazione esteriore della filosofia): così A. Schiavone, in J.-L. Ferrary, V. Marotta, A. Schiavone, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus* (Scriptores iuris Romani, 8), Roma-Bristol 2021, 191 ss. (analogamente, F. Costabile, *Il tramonto della giurisprudenza nel III secolo: dai pregiudizi di Arancio-Ruiz all’analisi contemporanea*, in L. Franchini (a c. di), *Armata sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant’anni*, Napoli 2020, 250).

venutoci è invece assai raro tra i giuristi e fa la sua apparizione proprio in età severiana – è a mio avviso funzionale alla costruzione di un preciso messaggio ideologico, con il quale Ulpiano mirava a rivendicare l'importanza del ruolo dei giuristi nel governo dell'Impero<sup>24</sup>. Continua a sembrarmi notevole in questa direzione la compresenza, in un dettato congegnato dal giurista con particolare abilità di scrittura, dei due seguenti dati: da un lato, Ulpiano, affermando *merito quis nos sacerdotes appellet*, non riferisce (come spesso e ancora ultimamente si intende) un dato oggettivo e cioè che qualcuno chiama i giuristi 'sacerdotes', bensì è lui stesso a sollecitare una qualificazione dei giuristi come *sacerdotes*<sup>25</sup>; dall'altro lato, nell'immediato seguito del discorso Ulpiano segnala che l'assiduo impegno dei giuristi si dispiega, oltre che nell'ambito del *ius privatum*, anche nell'ambito del *ius publicum*, avente di mira lo *status rei Romanae*, e cioè la solida organizzazione del potere e del governo dell'Impero<sup>26</sup>, e afferma – si badi – che questa solida organizzazione ha tra gli elementi portanti anche, guarda caso, proprio i *sacerdotes*. Né può escludersi che Ulpiano, con la scelta di ricorrere anche al concetto di '*veram philosophiam affectare*' per descrivere il dirigersi dell'impegno dei giuristi verso l'applicazione della *iustitia*, intendesse

<sup>24</sup> Falcone, *La 'vera philosophia'* cit. 41 ss.; 74 ss.; Id., *Un'ipotesi sulla nozione ulpiana di ius publicum*, in M.P. Baccari, C. Cascione (a c. di), *Tradizione romanistica e Costituzione II*, Napoli 2006, 1167 ss.

<sup>25</sup> Falcone, *La 'vera philosophia'* cit. 57 s.; Id., *Un'ipotesi* cit. 1169 s. Per parte mia, in virtù del congiuntivo '*appellet*' ho tradotto la frase in questione come segue: 'qualcuno ci chiami pure *sacerdotes*'; ma nella medesima prospettiva può egualmente tradursi 'qualcuno potrebbe qualificarci *sacerdotes*' (così M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2011<sup>2</sup>, 62; P. Cerami in P. Cerami, M. Miceli, *Storicità del diritto. Strutture costituzionali, fonti, codici. Prospettive romane e moderne*, Torino 2018, 34).

<sup>26</sup> È difficile tradurre con una più sintetica e precisa formula la locuzione '*status rei Romanae*'. Ad ogni modo, quanto a '*status*', è verosimile che, anche su questo punto, come per la tripartizione *sacra-sacerdotes-magistratus*, Ulpiano avesse riproposto una concettualizzazione ciceroniana, esprime l'idea di 'stabilità', 'solidità d'assetto': cfr. Cic. *leg.* 2.30; *har. resp.* 45; *Sull.* 33 e 63; *Flacc.* 3; *ad Att.* I.18.3; *fin.* 4.61; *Sest.* 1.1; *post red. in Sen.* 16 e 20; *Cael.* 70; *post red. ad Quir.* 21; *Cluent.* 196; *Mur.* 24 (Falcone, *Un'ipotesi* cit. 1173 ss. e nt. 22); quanto a '*res Romana*', è un fatto che i numerosissimi riscontri delle fonti (più da ottanta, in un arco temporale che va da Ennio ad Ammiano Marcellino) mostrano sempre un riferimento di questo sintagma al profilo della solidità e potenza (al punto che talvolta '*res Romana*' indica direttamente la potenza militare, l'esercito) ed è davvero difficile immaginare che Ulpiano avesse deviato da questo risalente, costante ed esclusivo impiego: citazione e commento di queste fonti in Falcone, *Un'ipotesi* cit. 1177 ss. È un peccato che di questa peculiare prospettiva concettuale di '*res Romana*' non abbiano tenuto conto nemmeno gli studiosi che, pure, hanno opportunamente escluso che la complessiva locuzione '*status rei Romanae*' alluda al concetto di 'Stato': cfr., ad es., Brutti, *Il diritto privato* cit. 63; Schiavone, *Cnaeus Domitius Ulpianus* cit. 65 ss.; Id., *Politica e diritto nelle Istituzioni di Ulpiano*, in *SCDR.* 36, 2023, 56 s.; R. Cardilli, *Fondamenti romani dei diritti odierni*, Torino 2023<sup>2</sup>, 117 ss.

al contempo evocare l'immagine del filosofo-consigliere del principe, diffusa nella cultura e nell'ideologia dei secoli I-III, mirando ad accreditare anche per tal via il rilievo della partecipazione dei giuristi al governo l'Impero<sup>27</sup>.

Sarei, invece, adesso più cauto rispetto alla possibilità, che avevo allora prospettato, di un collegamento delle singole affermazioni di Ulpiano con specifiche prese di posizione ciceroniane e segnatamente con la critica ai giuristi nell'orazione *pro Murena*, da un lato, e con le varie scansioni tematiche del *De legibus*, dall'altro<sup>28</sup>. Piuttosto, ove si voglia ritenere che il *'nisi fallor'* che accompagna l'opposizione *'veram-simulatam philosophiam affectare'* sia indice di una puntualizzazione o presa di distanza<sup>29</sup>, si potrebbe più facilmente pensare ad una intonazione sollecitata dalla consapevolezza, da parte di Ulpiano, dell'esistenza di una corrente valutazione critica che tacciava di non-perseguimento della *iustitia* un'altra *ars* avente anch'essa a che fare con l'applicazione del diritto e cioè la disciplina e l'esercizio della retorica forense<sup>30</sup>.

Aggiungo, infine, un piccolo spunto sulla definizione del *ius publicum* quale uno dei due ambiti dell'impegno professionale dei giuristi, spunto suggerito dal drammatico contesto storico nel quale vivono ed operano i giuristi severiani (in relazione al quale Massimo Brutti ha ripreso la rappresentazione 'età dell'angoscia' coniata dallo storico Dodds)<sup>31</sup>: l'ordine e la stabilità del governo sono con-

<sup>27</sup> Falcone, *La 'vera philosophia'* cit. 115 s. (58 ss. per le ascendenze platoniche). In una prospettiva non dissimile, adesso, anche Maganzani, *Diritto e 'simulata philosophia'* cit. 76 ss.

<sup>28</sup> Avevo prospettato, sulla scia di Dieter Nörr, il collegamento con l'orazione *pro Murena* (ove i giuristi vengono accusati di esercitare una *'verbosa simulatio prudentiae'*) in *La 'vera philosophia'* cit. 76 ss. e in *Un'ipotesi* cit., 1185 ss.; il collegamento con l'articolazione dei primi due libri del *De legibus* era stata sostenuta in *La 'vera philosophia'* cit. 87 ss.; 110 ss.

<sup>29</sup> Ma, per parte mia, non considero più questa opzione come scontata, dato che le parole *'nisi fallor'* si trovano intercalate anche in contesti prefatori di altre opere tecniche, ai quali sono estranei intenti di precisazione più o meno polemica: cfr., almeno, Colum. *r.r.* 5.1.1; Vel. Long. *de orthogr.* 14.2 (p. 83.7 Di Napoli); Agenn. Urb. *controv. agr.*, praef. (p. 59.24 Lach.); D. 1.2.1 (Gai. 1 *ad l. XII tab.*).

<sup>30</sup> Si pensi, con riguardo ad anni contigui o addirittura coincidenti con quelli della formazione di Ulpiano, a testimonianze come quella di un Apuleio (*Plat.* 2.8-9), che accosta vuoto esercizio di retorica, so f i s t i c a e *professio iuris* forense quali discipline e occupazioni che fanno credere di impegnarsi verso la *iustitia*, mentre in realtà favoriscono l'*iniquitas*; o di un Sesto Empirico (*adv. Mathem.* 2.93-99), il quale afferma che l'oratore giudiziario offusca la mente dei giudici cavillando sui contrari e che, posto che ogni arte ha un fine (2.60), la retorica giudiziaria non può considerarsi un'arte avente come fine il giusto (2.93-94): furono valutazioni di quest'ultimo tipo a sollecitare, in particolare, il reimpiego, da parte di Ulpiano, delle parole di Celso e cioè la fissazione di un'idea del *ius* come *'ars'* di un *'bonum et aequum'* assunto dal giurista severiano come equipollente a *iustitia*? Su queste due fonti cfr. Falcone, *La 'vera philosophia'* cit. rispettivamente 69 ss. e 110 nt. 137 (in fine).

<sup>31</sup> M. Brutti, *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus*

tinuamente messi a rischio tanto da episodi di arbitrio e di violenta sopraffazione messi in atto dagli stessi imperatori quanto dalla crescente ingerenza dell'elemento militare nelle vicende connesse all'ascesa e al declino degli imperatori, con acclamazioni, destituzioni, congiure, assassini. Considerato tale sfondo, sembra legittimo ipotizzare che il ricorso alla locuzione '*status rei Romanae*', con la sua peculiare connotazione concettuale più su richiamata<sup>32</sup>, traduca, presentandoli come oggetto-obiettivo del *ius publicum*, un anelito e un'esigenza di stabilità e pace interna avvertite quali condizioni per la saldezza dell'Impero.

D'altra parte, mi chiedo se alla luce del tipo di approccio indicatoci dalla de Marini non possa valutarsi, oltre a singoli enunciati, anche il significato di un'opera nel suo complesso. Penso specificamente, in questa occasione, ai *libri decretorum* e ai *libri imperialium sententiarum* di Paolo, che il nostro Presidente di seduta ha finemente esaminati in un apposito volume degli '*Scriptores iuris Romani*'. Come, appunto, evidenziato da Brutti, nelle due raccolte di decisioni giudiziarie vi è un fitto intreccio tra richiesta, descrizione del fatto, dibattito nel *consilium* e decisione imperiale, con un richiamo alle varie prese di posizioni dei giuristi, anche contrastanti tra loro e anche difformi dal parere poi assunto dall'imperatore: addirittura, Paolo riferisce di casi nei quali l'imperatore si è discostato da una sua opinione e afferma che, in uno di questi casi, è stato deciso '*humanius*'! Forse, se le raccolte erano destinate agli avvocati e ai giudici, l'intento era quello di offrire un repertorio anche di possibili *rationes decidendi*, da utilizzare in casi non perfettamente identici, o che, comunque si prestavano ad attrezzare professionalmente avvocati e giudici. Ma, posto che le due opere riflettono, con contemporaneità di scrittura, l'esperienza di Paolo nel *consilium* di Settimio Severo<sup>33</sup>, mi domando: non può riconoscersi in esse anche una concomitante portata ideologica, adiacente rispetto a quello che sembra aver animato, nello stesso torno di tempo, la richiamata rivendicazione ulpiana della centralità dei giuristi? e cioè: mostrare il ruolo attivo dei giuristi nel *consilium principis*, la rinnovata partecipazione in quanto tale (a prescindere, cioè, dai suoi singoli esiti) ai processi decisionali del *princeps*, dopo che l'attività del *consilium* era venuta meno con il predecessore Commodus?<sup>34</sup>

*proletarum libri sex* (Scriptores iuris Romani, 6), Roma-Bristol 2020, 9 ss. (in un paragrafo intitolato 'I giuristi e l'età dell'angoscia'); il richiamo allo storico irlandese è a p. 10.

<sup>32</sup> *Supra*, su nt. 24.

<sup>33</sup> Cfr. Brutti, *Julius Paulus. Decretorum libri tres* cit. spec. 6 s.; 45.

<sup>34</sup> Una lettura in chiave 'politica' dell'iniziativa editoriale di Paolo, pur se non coincidente con quella che ho qui suggerito, è stata di recente proposta anche da E. Daalder, *Aequum putavit imperator: imperial representation and juristic self-fashioning in the Decreta and Imperiales Sententiae of Julius Paulus*, in *ZSS*. 139, 2022, spec. 147 ss.

6. Concludo traendo spunto, questa volta, dal titolo del volume intorno al quale ci siamo, oggi, riuniti: ‘*Franca de Marini Avonzo Signora delle fonti*’.

Gloria Viarengo ha chiarito che ad ispirarlo sono state le prime parole del titolo di un articolo della stessa de Marini: ‘*I signori delle fonti. Note sullo stile della romanistica italiana*’, del 1979<sup>35</sup>.

Non lo conoscevo. L’ho letto per questa occasione e vi ho facilmente riconosciuto, oltre all’abilità della Studiosa nello scolpire con brevi ma incisivi cenni vicende della cultura giuridica e pratiche storiografiche, un tratto della sua personalità evocato, nel nostro volume, da Maria Campolunghi e precisamente quella pungente ironia che accomunava la de Marini agli altri allievi orestaniani di Genova, Raggi e Tarello: «Ironici, sempre. Non perdonavano nulla a nessuno, pronti ad irridere tutto e tutti»; «Lingue affilate, pungenti più di fioretti»<sup>36</sup>. Lo sferzante riferimento manzoniano con il quale il testo si conclude è, al riguardo, emblematico.

Ora, l’articolo, come precisava la de Marini, consiste in «un invito ad una maggiore oculatezza documentale», mira a mettere in guardia da una «eccessiva disinvoltura» nell’uso dei testi<sup>37</sup>. Leggendolo, la mente è andata ad alcune pagine recentissime nelle quali mi è occorso di imbartermi proprio nei mesi in cui si avvicinava il seminario genovese: là dove in una ricerca sulle «tecniche di scrittura» delle Istituzioni gaiane il lettore viene invitato a riflettere appositamente sulla «perifrasi d’apertura» di Gai 1.32b (*Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur*) e si costruisce intorno ad essa un articolato ragionamento, come se la stessa fosse stata scritta da Gaio, mentre si tratta, in realtà, di una proposta di riempimento di un tratto integralmente lacunoso del manoscritto veronese che Huschke aveva compiuta solo *ad sententiam* (e che come tale è segnalata da alcuni editori, mentre da altri è registrata con scetticismo o direttamente pretermessa o sostituita con diversa congettura); e là dove in un articolo che vuole offrire spunti sulla storia dei *praedes* si deplora esser sfuggito fin qui agli studiosi l’esistenza di «molte testimonianze» nelle quali ricorre il verbo *vador* ad esprimere, «non il vincolo del *vas*, bensì quello del soggetto che il *vas* ha dato o ha chiesto», e tuttavia, non solo non viene citata nessuna di tali numerose testimonianze, ma quando finalmente vengono indicati in nota due luoghi plautini (senza, però, i rispettivi contenuti) che dovrebbero attestare, nel senso su indica-

<sup>35</sup> F. de Marini Avonzo, *I signori delle fonti. Note sullo stile della romanistica italiana*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 9.1, 1979, 233 ss.

<sup>36</sup> M. Campolunghi, *Franca de Marini Avonzo e la Costantiniana*, in *Franca de Marini. Signora delle fonti* cit. 172.

<sup>37</sup> Le parole virgolettate si trovano in de Marini, *I signori delle fonti* cit. rispettivamente a p. 231 e 234.

to, «significativi accostamenti di *vador* al verbo *vincio*», si scopre, procedendo ad un'autonoma consultazione, che nel primo di questi due luoghi (Plaut. *Aul.* 319 ss.) il verbo *vincio* non figura nemmeno<sup>38</sup>.

Come la produzione scientifica della de Marini nel suo complesso, anche quel suo esplicito invito all'oculatezza documentale ci ricorda, con persistente vitalità, che, con qualsiasi metodologia e da qualsiasi prospettiva e angolazione si svolga la ricerca, è sull'uso controllato delle fonti che si fonda anzitutto e sopra tutto la nostra disciplina e la sua credibilità.

Giuseppe Falcone  
Università di Palermo  
giuseppe.falcone@unipa.it

<sup>38</sup> Quanto all'altro luogo plautino indicato nell'articolo in questione, prima di trarre immediate conclusioni sul piano giuridico dal semplice dato della compresenza dei verbi *vador* e *vincio*, sarebbe stato necessario considerare i versi del commediografo più da vicino e con attenzione apposita. Si tratta di *Bacch.* 178-180: *Mirum me ut redeam te opere tanto quaesere, / qui abire hinc nullo pacto possim, si velim: / ita me vadatum amore vincitumque adtines*. Chi parla è il giovane *Pistocleros*, presentatosi ad un appuntamento organizzato (vv. 48-100) con l'avvenente *Bacchis* presso la casa di costei. Già nel corso della fissazione dell'appuntamento egli aveva riconosciuto di esserne invaghito (v. 100: *Prius hic adero quam te amare desinam*; cfr., più avanti, i vv. 115-145; nonché le parole del v. 93: *Mulier, tibi me emancupo, tuus sum* e la corrispondente affermazione di *Bacchis* al v. 103: *Meus ille quidemst*); per questo, adesso, esprime stupore che la ragazza gli raccomandi con insistenza di tornare da lei, quando egli non potrebbe andar via neanche se lo volesse ('*Mirum - si velim*'), giacché a fungere da *vas* rispetto all'osservanza dell'appuntamento era stato l'amore (*vadatum amore*; per il senso dell'ablativo cfr. Liv. 3.13.8: *tot vadibus accusator vadatus est reum*) e giacché egli era incatenato dall'amore ('*vincitumque*', dipendente anch'esso da '*amore*'). Ora, entrambi i motivi sono presenti, ciascuno però singolarmente, in altri due luoghi plautini: fissare un appuntamento amoroso avendo l'amore quale garanzia della futura presenza del convocato è in *Curc.* 662: *Convadatu's Veneriis vadimoniis*; mentre l'idea di 'esser avvinto' dall'amore è in *Truc.* 638: *vi Veneris vincitus*. Stando così le cose, bisognerebbe almeno chiedersi se le parole di *Pistocleros* siano da leggere come esprimenti un nesso immediato e diretto fra '*vadatum*' e '*vincitum*' o se, piuttosto, con quelle parole Plauto abbia semplicemente fuso insieme due motivi a sé stanti, altrove utilizzati in modo autonomo: nel qual caso, evidentemente, assumere *Bacch.* 180 come espressione del fatto che, sul piano giuridico, chi chiede o fornisce un *vas* era persona sottoposta a un vincolo sarebbe deduzione ingiustificata.